

il Ministero dell'ambiente è prossimo ad emanare la direttiva generale concernente l'attribuzione dell'incarico di direttore delle aree marine protette che, con la già citata lettera del 4 agosto 2003, si annunciava essere « in corso emanazione » —:

se il Ministro per l'ambiente sia a conoscenza dei fatti sin qui esposti e se, in caso contrario, non ritenga opportuno verificare quanto riportato anche attraverso una apposita ispezione ministeriale;

se la nomina della signora Liliana D'Angelo a direttrice dell'Area marina protetta sia legittima e se corrisponda ai requisiti previsti dalla normativa con riferimento, in particolare, al possesso di titoli specialistici;

quali interventi urgenti si intenda adottare per garantire una trasparente ed efficiente direzione della AMP « Isole Egadi » allo scopo di farne concreto volano di sviluppo dell'arcipelago delle Egadi nel pieno rispetto delle norme di salvaguardia del nostro Patrimonio paesistico e ambientale. (4-07772)

\* \* \*

#### ATTIVITÀ PRODUTTIVE

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere — premesso che:

la Golf Club Palermo srl ha presentato, a valere sul 15° bando della legge n. 488 del 1992, domanda di agevolazioni per la realizzazione di un campo pratica di golf da ubicare in Palermo, su terreno concesso in locazione con contratto di durata 12 anni;

da notizie assunte dagli organismi preposti allo svolgimento dell'istruttoria nelle more della pubblicazione della graduatoria, si è appreso che gli uffici avrebbero avanzato perplessità sull'accogliibilità delle domande riferite a contratti di affitto

non trascritti nei registri immobiliari, sebbene regolarmente registrati;

la paventata inammissibilità di tali domande si fonderebbe, a parere degli uffici, sulla interpretazione offerta dalla circolare esplicativa, in merito alla concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, emessa dal ministero delle attività produttive in data 13 dicembre 2000 (nr. 900516) che al punto 2.1. recita: « Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare, di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data gli atti o i contratti relativi ai detti di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986-testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione è ove previsto dalla legge la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda »;

va tuttavia evidenziato, nel merito della circolare in questione, l'esistenza di un eccesso di potere sotto il profilo della falsa applicazione di norme di legge, poiché l'inclusione generalizzata della trascrizione tra i requisiti in base ai quali, non alternativamente alla registrazione, è riconosciuta la regolarità e ammissibilità al finanziamento della domanda, confligge apertamente con lo spirito e la lettera del regolamento di attuazione della legge n. 488 del 1992;

tale regolamento, fonte normativa di rango superiore alla circolare in questione, con efficacia *erga omnes*, all'articolo 2, comma 1, afferma infatti che: « i soggetti richiedenti le agevolazioni possono essere ammessi alle stesse a condizione che, alla data della domanda, abbiano la piena disponibilità del bene da adibire alla attività, rilevabile da idoneo titolo ... risultante da un atto di data certa di fronte a terzi, e tale da garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), dello stesso regolamento »;

nessun accenno vi è dunque alla « trascrizione » come strumento da assumere come parametro generalmente valido a garantire l'opponibilità ai terzi della disponibilità del bene, né tale fonte normativa (regolamento di attuazione) poteva prevederlo con riferimento, come nella specie, al contratto di locazione, dal momento che le norme del codice civile già garantiscono l'opponibilità al terzo acquirente dei contratti, anche se non trascritti nei limiti del novennio dall'inizio della locazione;

va inoltre considerato che i contratti di locazione, che sono comunque registrati, risultano conformi allo spirito del regolamento in questione, come peraltro si evince dal parere espresso dal Comitato Ministeriale in risposta al quesito n. 9.1.156, secondo il quale: « la previsione regolamentare non va interpretata in modo così rigido e restrittivo, bensì nel senso di valutare se non vi siano, negli atti o contratti esibiti dall'impresa, contenuti chiaramente ostativi a garantire il mantenimento dell'impegno assunto dall'impresa stessa, in riferimento all'utilizzo dei beni agevolati per un periodo non inferiore ai cinque anni dall'entrata in funzione degli stessi »;

è infatti lecito ipotizzare che un contratto di locazione, una concessione demaniale che all'atto della valutazione presentino una durata inferiore a tale periodo, possano essere rinnovati alla scadenza, con ciò garantendo, al fine, l'uso previsto, a meno che, come detto, non emergano in tale sede elementi palesemente contrari a tale ipotesi;

in buona sostanza, l'unico presupposto o criterio da rispettare che non può essere assolutamente derogato, è quello della dimostrazione della piena disponibilità del bene agevolato entro i limiti temporali imposti dal regolamento citato, che sono inferiori a quelli della locazione in questione ed addirittura *infra* i nove anni previsti dall'articolo 1599 del codice civile, dimostrazione di disponibilità puntualmente offerta dalla registrazione del contratto;

non vi sono altre fattispecie, oltre quella regolata dagli articoli 1599 e 2923 del codice civile, che potrebbero ostare alla validità del contratto predetto o che, comunque, siano genericamente riscontrabili in tutti gli altri contratti di locazione ancorché di minore durata;

inoltre, a maggior conferma di quanto sopra esposto, trattandosi nel caso specifico di locazione di terreno destinato ad attività imprenditoriale, la locazione rientra nella normativa sulle locazioni non abitative regolamentate dalla legge n. 392 del 1978, e, pertanto, non risulta necessaria la trascrizione in quanto il relativo articolo 2643, n. 8, del codice civile è incompatibile con la completa disciplina dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, in ordine alla loro durata ultranovennale, dettata dalla legge n. 392 del 1978, come anche stabilito dalla sentenza n. 14012, emessa dalla III sezione della Corte di Cassazione in data 30 dicembre 1991;

la possibile esclusione dal finanziamento delle domande facenti riferimento ai contratti registrati proposta alla Società Golf e non trascritti, si configurerebbe, pertanto, come un atto non legittimo, con conseguenze economiche negative ed incalcolabili per la richiedente, costretta ad un contenzioso che nel concludersi positivamente arrecherebbe anche disdoro all'amministrazione, la quale, ad avviso degli interpellanti, è ancora in tempo per rimediare ad una ingiustizia —:

quali iniziative il Ministro intenda assumere per chiarire, alla luce delle considerazioni svolte dagli interpellanti, quale

sia l'esatta interpretazione da dare all'articolo 2, comma 1, del regolamento di attuazione della legge n. 488 del 1992, e se non intenda con urgenza integrare la circolare in questione con una interpretazione compatibile con la *ratio* della norma regolamentare.

(2-00934) « Lo Presti, Anedda ».

\* \* \*

### BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VII Commissione:

COLASIO e MOLINARI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

da diversi anni si ipotizza una riforma delle scuole di archivistica, paleografica e diplomatica degli archivi di Stato che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963 risultano essere 17 su tutto il territorio nazionale;

in base allo schema di regolamento concernente dette scuole, il numero delle stesse dovrebbe esser innalzato da 17 a 20;

tra le nuove scuole dovrebbe esserne prevista una avente sede nella città di Potenza;

ad oggi lo schema di regolamento non ha ricevuto il via libera e quindi le nuove scuole risultano ancora in attesa di essere istituite;

negli archivi di Stato di Potenza e Matera è presente un patrimonio di valore incommensurabile a cui deve aggiungersi le norme patrimonio presente negli archivi ecclesiastici e comunali nonché privati;

risulta fondamentale la formazione di archivisti professionisti in grado di assicurare la corretta conservazione nonché gestione ordinamento e inventariazione del patrimonio citato;

l'archivio di Stato di Potenza sta realizzando un progetto informatico per la realizzazione di un sistema archivistico regionale della Basilicata, progetto di enorme rilevanza —

per quali ragioni lo schema di regolamento non sia ancora stato emanato, impedendo la conseguente istituzione delle nuove scuole, di cui una nella città di Potenza, e quali iniziative intenda adottare affinché ciò possa essere reso possibile nel più breve tempo possibile. (5-02474)

GRIGNAFFINI, CHIAROMONTE, CAPITELLI, CARLI, LOLLI, MARTELLA, SASSO e TOCCI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale delle competenze tecnico-scientifiche della Commissione Consultiva per il cinema e della Commissione per il credito cinematografico per il finanziamento di film ritenuti di interesse culturale nazionale;

le commissioni per il cinema sono state istituite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

le funzioni attribuite alle commissioni ed ai membri delle commissioni stesse, oltre che quelle espressamente indicate nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono stabilite dalla « Autorità di Governo competente per lo spettacolo » e cioè dal ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro ha facoltà di controllo sull'operato delle commissioni stesse;

i criteri di valutazione, adottati dalla commissione consultiva, per stabilire l'interesse nazionale di una o più pellicole, sono stabiliti per legge;

alla base del concetto di sovvenzionamento pubblico c'è l'esigenza di proteggere quelle produzioni che risultano meno competitive sul mercato cinematografico proprio in ragione della loro caratteristica;